



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 229/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ DIGITAL S.R.L.
(AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE “TELE MODA” – LCN
168) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
538/01/CSP**

(PROC. N. 2808/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.Re.Com. Veneto, con nota prot. n. 0349102 del 1° settembre 2021, ha segnalato la trasmissione in data 20 luglio 2021 tra le ore 21:00 e le ore 22:04 circa, di un programma di televendita di servizi di cartomanzia e similari da parte del servizio media audiovisivo “*Tele Moda*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 168, della società Digital S.r.l., allegando i file video contenenti la videoregistrazione di detto programma.

La Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha riscontrato, dalla visione delle videoregistrazioni pervenute e versate in atti, che in data 20 luglio 2021 tra le ore 21:00 e le ore 22:04, “*Tele Moda*” ha trasmesso una televendita relativa a servizi di cartomanzia ed assimilabili, nel corso della quale la conduttrice Patrizia, qualificandosi “*cartomante siciliana*”, esorta ripetutamente (ad es. alle ore 21:04, 21:05, 21:12, 21:16, 21:18, 21:20, 21:25, 21:27, 21:28, 21:30, 21:32, 21:40, 21:41, 21:45, 21:51, 22:04, 22:05, 22:06, 22:07, 22:10, 22:21, 22:30, 22:31, 22:41, 22:42, 22:51, 22:53, 22:54) ed induce i telespettatori a comporre numerazioni telefoniche a sovrapprezzo (prefisso 899), fornendo informazioni in merito alla tipologia dei consultati offerti e talvolta specificando che al costo del servizio va addizionata la tariffa relativa allo “*scatto alla risposta*” (ad es. 20 luglio alle ore 21:05); peraltro, sebbene sullo schermo appaia sempre in sovrapposizione il numero 030 davanti al prefisso 899, la stessa presentatrice alle ore 21:41 precisa che “*quando fate l’899166338 non dovete mettere lo 030 perché non c’entra niente... voi dovete fare solo quel numero e non lo 030!*”, confermando in

tal modo che la televendita mandata in onda concerne servizi forniti tramite numerazioni telefoniche a sovrapprezzo.

Con atto CONT. 19/21/DCA/N°PROC.2808/FB dell'8 settembre 2021 la citata Direzione contenuti audiovisivi ha contestato alla società Digital S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso sul canale LCN 168, in data 20 luglio 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, una televendita nel corso della quale la conduttrice rivolge espressi inviti ed induce i telespettatori a comporre numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) per accedere ai servizi di cartomanzia e similari pubblicizzati.

2. Deduzioni della società

La società Digital S.r.l. – cui il citato atto di contestazione CONT. 19/21/DCA/N°PROC.2808/FB dell'8 settembre 2021 è stato notificato in data 13 settembre 2021 – con nota del 14 ottobre 2021 (pervenuta all'AGCOM il 15 ottobre 2021 - prot. 408029) ha presentato memorie giustificative sui fatti oggetto di contestazione rappresentando quanto segue:

- la trasmissione oggetto di contestazione non è un programma pubblicitario, bensì esclusivamente di intrattenimento ed è stato regolarmente diffuso da altre emittenti televisive in ambito nazionale e locale sia della provincia di Padova che di Roma;
- nessuna responsabilità può essere addebitata alla Digital S.r.l., che non ha potuto in alcun modo impedire l'accaduto, posto che la trasmissione oggetto di contestazione è stata diffusa via internet in diretta con conseguente impossibilità per la società titolare dell'emittente "Tele Moda" di monitorare/censurare in tempo reale quanto comunicato dal cliente operatore finale, che non opera dallo studio televisivo di Digital S.r.l. sito in Padova, bensì dallo Studio Penna attivo nella zona di Brescia, ed al quale va imputato ogni eventuale comportamento illegittimo;
- il prefisso 030, che appare in sovrimpressione sullo schermo, corrisponde alla numerazione geografica del distretto telefonico di Brescia e garantisce Digital S.r.l. sulla circostanza che i numeri mandati in onda sono riconducibili a numerazioni di rete fissa, perfettamente legittimi per la pubblicità di servizi di cartomanzia e similari;
- Digital S.r.l. ha comunicato allo Studio Penna quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. 19/21/DCA/N°PROC.2808/FB diffidandolo ad utilizzare altri numeri telefonici, allo scopo di evitare ulteriori equivoci.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue:

- come rilevato nell'atto di contestazione CONT.19/21/DCA/N°PROC.2808/FB dell'8 settembre 2021, nella programmazione del servizio media audiovisivo "Tele Moda" operante in ambito nazionale sul canale LCN 168 si riscontra, in data 20 luglio 2021, tra le ore 21:00 e le ore 22:04, la trasmissione di un programma relativo a servizi di

cartomanzia, previsioni lotto e similari, nel corso del quale la conduttrice rivolge espressi inviti ed induce i telespettatori a comporre numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) per accedere ai servizi forniti;

- contrariamente a quanto affermato dalla società Digital S.r.l., la natura pubblicitaria della trasmissione è confermata dalla scritta recante la dicitura “*messaggio promozionale*” che appare in sovrapposizione per l’intera durata del programma; al riguardo si osserva altresì che se a norma dell’art. 1336 c.c., l’offerta al pubblico vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (servizio di cartomanzia, previsioni lotto e similari e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, i messaggi promozionali mandati in onda da “*Tele Moda*” presentano tutti gli elementi atti a individuare una “*offerta al pubblico*” attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare la trasmissione oggetto di contestazione come “*televendita*” consistente, per la definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. ii) del d.lgs. n. 177/05, nelle “*offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi (...)*”;

- la circostanza rilevata dalla società Digital S.r.l., secondo cui la trasmissione oggetto di contestazione verrebbe diffusa da altre emittenti televisive in ambito nazionale e locale non costituisce di per sé elemento che provi la conformità del programma alla disciplina dell’attività radiotelevisiva;

- dalla visione del contenuto dei file video versati in atti non risulta confermato quanto sostenuto dall’emittente in merito alla trasmissione “*in diretta*” del programma oggetto di contestazione, tenuto conto che alle ore 21:19 la conduttrice asserisce che “*oggi è sabato*” specificando che “*ne abbiamo 17*”, e da tale affermazione può facilmente dedursi come il programma, diffuso nella giornata di *martedì 20 luglio 2021*, sia stato trasmesso in replica, con ogni possibilità per l’emittente di operare controlli circa la conformità della trasmissione alla normativa in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; al riguardo va peraltro osservato che la circostanza per la quale la Digital S.r.l. non avrebbe potuto in alcun modo impedire l’accaduto poiché impossibilitata a controllare in tempo reale quanto comunicato dal cliente operatore finale, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito che ne deriva, incombando comunque sul fornitore di servizi media audiovisivi, e non altrimenti sul suo cliente, la responsabilità editoriale sui contenuti trasmessi e di conseguenza anche la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede il divieto di indurre il telespettatore ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00; in proposito si rileva altresì che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell’errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si



riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Digital S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che la violazione ad essa attribuita sia dipesa dall'impossibilità di monitorare/censurare in tempo reale quanto comunicato dal cliente esterno, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; d'altro canto, se la stessa avesse operato opportune verifiche circa la legittimità della trasmissione fornita dal cliente, avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione contestata e pertanto la relativa responsabilità, conseguenza di un fatto evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato i dovuti controlli sulle trasmissioni mandate in onda. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- la mera comparsa in sovrapposizione di un prefisso riconducibile a numerazioni di rete fissa (030) non può costituire garanzia della legittimità della trasmissione né può esimare la società titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Tele Moda" dal rispetto delle normative di settore, atteso che, come risulta evidente dall'ascolto del programma in esame, sebbene sullo schermo appaia sempre il prefisso 030 davanti al numero 899, la presentatrice non solo induce ad utilizzare unicamente numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo per accedere ai servizi offerti, ma precisa altresì che *"quando fate l'899166338 non dovete mettere lo 030 perché non c'entra niente... voi dovete fare solo quel numero e non lo 030!"*;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT.19/21/DCA/N°PROC.2808/FB dell'8 settembre 2021 in merito alla violazione da parte del servizio di media audiovisivo "Tele Moda", delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP ove si prevede che *"nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (...) è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo"* ed ancora che tali comunicazioni commerciali audiovisive *"non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Tele Moda*” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione di un episodio isolato di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità riscontrato in un'unica giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società Digital S.r.l., sebbene abbia dichiarato di aver diffidato il proprio cliente ad utilizzare numeri telefonici diversi da quelli pubblicizzati nella trasmissione, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto fissata nel minimo edittale. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019 da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi per vendite e prestazioni pari a 9.489,00 euro e il bilancio in perdita di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Digital S.r.l., con sede legale in Padova, Corso Garibaldi n. 5, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Tele Moda*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 168, di pagare la sanzione amministrativa di euro

10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art.5-ter, commi 1 e 3, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 229/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 229/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba